



PROPOSTE DI EMENDAMENTI

DDL di conversione del D.L. 12 settembre 2014 n. 133 recante *“Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”*

AC 2629

Art. 1

(Disposizioni urgenti per sbloccare gli interventi sugli assi ferroviari Napoli-Bari e Palermo-Catania-Messina ed altre misure urgenti per sbloccare interventi sugli aeroporti di interesse nazionale)

All'articolo 1, comma 4, quarto periodo dopo le parole : "previa intesa con la Regione o le Regioni interessate" aggiungere le seguenti parole "e gli enti locali interessati".

MOTIVAZIONE

Al fine di non esautorare il ruolo degli enti locali nell'ambito della realizzazione di questi importanti interventi infrastrutturali si chiede che i Comuni interessati possano esprimersi insieme alle Regioni in caso di dissenso su aspetti inerenti la tutela ambientale e paesaggistica e della salute e pubblica incolumità.

Art. 3

(Ulteriori disposizioni urgenti per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia)

All'art. 3, comma 2, lettera a), sostituire le parole: "cantierabili entro il 31 dicembre 2014" con le seguenti parole: "appaltabili entro il 31 dicembre 2014"

MOTIVAZIONE

Tra gli interventi elencati sussistono situazioni in cui alcuni progetti, benché approvati in linea tecnica dall'Amministrazione comunale non consentono l'avvio alle procedure di appalto poiché manca la conferma della copertura finanziaria che la norma rinvia ad uno o più successivi decreti del Ministero delle Infrastrutture, di concerto con il Ministero dell'Economia da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del DL n. 133/2014 in questione.

Art. 4

(Misure di semplificazione per le opere incompiute segnalate dagli Enti locali e misure finanziarie a favore degli Enti territoriali)

Tipologia delle opere pubbliche comunali escluse dal Patto di stabilità interno

All'art. 4, comma 3, lettera b) aggiungere infine le seguenti parole “, ovvero per le quali siano in corso le procedure di gara;”

MOTIVAZIONE

L'articolo 4 del decreto legge 133/2014 assume tra le sue principali finalità quella di favorire i pagamenti in conto capitale degli Enti territoriali, prevedendo anche misure finanziarie volte ad alleggerire i vincoli di bilancio derivanti dal Patto di stabilità interno.

In particolare, per quanto concerne il passaggio normativo preso in considerazione, il legislatore intende agevolare la realizzazione di opere preventivamente previste nel Piano triennale delle opere pubbliche, appositamente segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio.

Pertanto, alla luce degli obiettivi perseguiti dal provvedimento esaminato, si richiede che siano presi in considerazione, nel riparto degli spazi finanziari che verranno concessi a valere sul Patto di stabilità interno, anche i pagamenti che saranno realizzati entro il 31 dicembre 2014 in favore delle opere per le quali siano in corso le procedure di gara.

Art. 7

(Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione).

Al comma 1, lettera b), dopo le parole "competente Regione" aggiungere le seguenti parole: "d'intesa con le Città Metropolitane e con i Comuni Capoluogo."

MOTIVAZIONE

Al fine di garantire un percorso virtuoso che favorisca un approccio dal basso nonché la necessaria condivisione è imprescindibile che la definizione degli ATO e l'identificazione degli enti di governo degli stessi da parte delle Regioni sia effettuate d'intesa con le Città Metropolitane ed i Comuni Capoluogo di Provincia.

Art. 7

(Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione).

Al comma 1 alla lettera b):

- *al punto 2) le parole "sessanta giorni" sono sostituite con le seguenti: "novanta giorni";*
- *al punto 2), sopprimere le seguenti parole "ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'art. 172, comma 4".*

MOTIVAZIONE

Il termine fissato per l'adesione obbligatoria degli enti locali agli enti di governo dell'ambito, vista la perentorietà dei termini, appare esiguo e va incrementato. La procedura invece risulta puntualmente stabilita dalla nuova norma e prevede termini perentori ed il successivo esercizio di poteri sostitutivi - con oneri a carico dell'amministrazione inadempiente - che garantiscono l'effettivo fine dettato dalla norma.

In ragione di ciò l'assurdo richiamo alla responsabilità erariale, ipotesi meramente arbitraria, sarebbe quindi una ulteriore, fuori luogo ed eccessiva sanzione che rischia esclusivamente di attivare un pericoloso circuito vizioso, laddove ad esempio anche un ritardo per "ragioni tecniche", che potrebbe portare a gravi conseguenze economiche per gli Amministratori.

Art. 7

(Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione).

Al comma 1, alla lettera f), al punto 1), l'ultimo periodo è abrogato.

MOTIVAZIONE

La procedura invece risulta puntualmente stabilita dalla nuova norma e prevede termini perentori ed il successivo esercizio di poteri sostitutivi - con oneri a carico dell'amministrazione inadempiente - che garantiscono l'effettivo fine dettato dalla norma. In ragione di ciò l'assurdo richiamo alla responsabilità erariale, ipotesi meramente arbitraria, sarebbe quindi una ulteriore, fuori luogo ed eccessiva sanzione che rischia esclusivamente di attivare un pericoloso circuito vizioso, laddove ad esempio anche un ritardo per "ragioni tecniche", che potrebbe portare a gravi conseguenze economiche per gli Amministratori.

Art. 7

(Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione).

Al comma 1, alla lettera f), dopo il punto 1 è inserito il seguente punto:

“1-bis) Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

- le parole “d'uso gratuita”, sono abrogate;
- dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “A tal fine il gestore riconosce all'ente locale proprietario un canone definito nell'atto propedeutico all'affidamento del servizio ovvero offerto in sede di gara, fino ad un massimo del 15% del VRG. Tale elemento non può in alcun modo essere riconosciuto in tariffa”

MOTIVAZIONE

Alla luce della regolazione del settore da parte dell'Autorità, non pare più sostenibile la gratuità dell'utilizzo degli assets comunali, in quanto l'affidamento mediante concessione presuppone anche il pagamento di un canone a fronte dell'esclusiva del servizio (ancor di più se il gestore utilizza poi strutture non di sua proprietà). E' necessario pertanto prevedere un canone concessorio per l'ente proprietario da proporre all'atto dell'affidamento del servizio, secondo la modalità scelta, con il limite del 15% limite del VRG, che è escluso dal riconoscimento tariffario.

Art. 7

(Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione).

Al comma 1 alla lettera i), i commi 3 e 4 sono abrogati.

MOTIVAZIONE

La procedura che regola la fase transitoria e le gestioni esistenti, pone una accelerazione per il raggiungimento della gestione unica mediante l'assorbimento delle altre gestioni da parte del concessionario esistente secondo alcune soglie di popolazione servita nell'ambito, ma non appare del tutto chiara. Unitamente al fatto che tale procedura fissa termini perentori, prevede l'esercizio di poteri sostitutivi e richiama la responsabilità erariale (in maniera assolutamente arbitraria), la stessa darà sicuramente luogo a notevoli contenziosi; pertanto se ne propone l'eliminazione.

Art. 7

(Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione).

All'articolo 7, comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: "Qualora l'approvazione costituisca variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, tale variante deve essere coordinata con il Piano di Protezione Civile secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 6 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225."

MOTIVAZIONE

Le modifiche introdotte alla legge 225/1992 dal D.L. 15 maggio 2012 n. 59, convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 2012 n. 100, pongono il Piano di Protezione Civile in posizione paritetica al Piano Regolatore Generale, rovesciando di fatto il canonico rapporto tra pianificazione urbanistica e gestione delle emergenze, rapporto che poneva questi due aspetti in posizione antitetica: là dove l'urbanistica falliva, occorre intervenire la protezione civile.

La legge 225/1992, all'art. 3, comma 6, infatti prevede che "i Piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio devono essere coordinati con il Piano di Protezione Civile, con particolare riferimento a quelli previsti all'articolo 15, comma 3-bis, e a quelli deliberati dalle regioni mediante il piano regionale di protezione civile".

Art. 7

(Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione).

All'articolo 7 aggiungere infine il seguente comma:

"10. All' articolo 205 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. è infine inserito il seguente comma: "Resta fermo il raggiungimento dell'obiettivo del 50% di effettivo avvio a riciclo delle frazioni carta, plastica, vetro, metalli, frazione organica e legno determinato entro il 2020, di cui alla direttiva 2008/98/CE, secondo la Metodologia scelta dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela de Territorio e del Mare, definita ai sensi della Decisione 2011/753/EU".

MOTIVAZIONE

La direttiva 2008/98/CE, stabilendo il nuovo quadro giuridico per la gestione dei rifiuti, ha introdotto previsioni volte ad accompagnare l'Unione verso una "società del riciclaggio", introducendo nuovi obiettivi: entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, carta, metalli, plastica e vetro dovrà arrivare almeno al 50% dei rifiuti urbani prodotti. Non è più coerente e sostenibile mantenere nel nuovo impianto del Codice dell'Ambiente, l'obiettivo della sola raccolta differenziata al 65%, senza certezza dell'effettivo avvio a riciclo e senza coerenza con la dotazione impiantistica. Tale obiettivo di raccolta è, peraltro, posto a carico degli Ambiti Territoriali Ottimali, ma le sanzioni in caso di inadempienza (maggiorazione tributo smaltimento discarica) sono a carico dei singoli Comuni. La raccolta differenziata deve pertanto essere finalizzata al riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti, come previsto dalla direttiva comunitaria.

Art. 17

(Semplificazione ed altre misure in materia edilizia)

All'art. 17, comma 1, punto 2), relativo all'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001,

- a) Dopo le parole "delle singole unità immobiliari" cancellare le parole "nonché del carico urbanistico";
- b) Dopo le parole "destinazione d'uso" è aggiunto il seguente periodo: "Gli importi oggetto di mancato introito da parte dei comuni sono compensati in loro favore in sede di equilibrio del patto di stabilità".
- c)

MOTIVAZIONE

L'emendamento proposto:

Relativamente alla lett. a) ha una valenza meramente tecnica finalizzata a cancellare una evidente contraddittorietà: accorpando e/ o suddividendo le unità immobiliari di un edificio si devono rispettare il volume complessivo e le originarie destinazioni d'uso, conseguentemente non si ha la modifica del carico urbanistico. Trattasi di una fattispecie in via di fatto impossibile di cui è opportuna la cancellazione.

Relativamente alla lett. b) è necessario poiché dato l'ampliamento della definizione di manutenzione straordinaria apportato dal c.l. in oggetto, l'assoggettamento al regime della manutenzione straordinaria di interventi finora qualificati come ristrutturazione edilizia, se pur condivisibile nel merito, determina un impatto negativo sui bilanci comunali.

Art. 17

(Semplificazione ed altre misure in materia edilizia)

All'art. 17, comma 1, lettera b), primo periodo, che inserisce l'art. 3 bis al TU n. 380/2001 sostituire le parole: "Lo strumento urbanistico individua" con le seguenti parole: "I Comuni individuano".

All'art. 17, comma 1, lettera b), primo periodo, dopo le parole: "della pianificazione" aggiungere le seguenti parole: "in sede di strumento urbanistico oppure con specifica delibera del consiglio comunale".

MOTIVAZIONE

L'inserimento dell'art. 3-bis consente alle Amministrazioni di avere uno strumento ulteriore rispetto alla sola facoltà dell'esproprio, di fatto non praticabile per ragioni di bilancio, per affrontare la questione della sostituzione di edifici incongrui. La formulazione adottata appare però inadeguata, soprattutto in considerazione dell'obiettivo della immediata operatività dell'innovazione prevista. L'emendamento proposto quindi prevede la possibilità di operare questa individuazione anche con specifica deliberazione del consiglio comunale.

Art. 17

(Semplificazione ed altre misure in materia edilizia)

All'art. 17 comma 1, lettera c) relativo all'art. 6 del TU n. 380/2001

a) Premettere il seguente punto:

01) Al comma 1 aggiungere la lettera f)

“f) i manufatti in legno, o comunque sprovvisti di strutture in muratura, adibiti a ripostiglio collocati su scoperti di pertinenza di edifici residenziali ovvero esclusivi di singoli alloggi e che non abbiano alcuna caratteristica di superficie ed altezza funzionali all'agibilità per usi diversi.”

a) Al punto due dopo le parole “comunicazione di inizio lavori” aggiungere “con gli opportuni elaborati progettuali”

MOTIVAZIONE

L'emendamento proposto all'art. 6 del TU 380/2001:

con riguardo alla lettera a) è necessario in quanto esiste una casistica che ha generato disposizioni comunali diverse e spesso tra loro contraddittorie e una miriade di contenziosi. La casistica è quella relativa ai manufatti in legno, o comunque sprovvisti di strutture in muratura, adibiti a ripostiglio collocati su scoperti di pertinenza di edifici residenziali ovvero esclusivi di singoli alloggi. Essa deve essere sicuramente riferita a manufatti di piccola dimensione che non comportino pertanto alcun carico urbanistico e non abbiano quindi alcuna caratteristica funzionale all'agibilità per usi diversi. (per es.: fino ad una Sup. coperta di mq. 8,00 e fino ad un'altezza di ml. 2,20.),

Relativamente alla lett. b) ripropone la dizione che è contenuta nella versione del comma IV° ora vigente e omessa nel testo del DL in questione, ma assolutamente necessaria, essendo altrimenti impossibile per il Comune condurre qualsivoglia verifica circa la fondatezza dell'asseverazione prestata dal tecnico progettista.

Articolo 17

(Semplificazione ed altre misure in materia edilizia)

All'art. 17, comma 1, lettera d) che modifica l'art. 10 comma 1 lettera c) del TU n. 380/2001, dopo le parole: "modifiche della volumetria complessiva degli edifici" sopprimere le parole: "o dei prospetti".

MOTIVAZIONE

Il riferimento alle modifiche dei prospetti appare ingiustificata ed equivoca in quanto le modifiche volumetriche, nella prassi interpretativa consolidata delle norme vigenti, appartengono agli interventi classificati come ristrutturazione edilizia, non soggetta a permesso di costruire pertanto ma bensì a segnalazione certificata d'inizio attività se ne chiede l'abrogazione.

Art. 17

(Semplificazione ed altre misure in materia edilizia)

- a) *All'art. 17, comma 1, lettera e), punto 1) che modifica l'art. 14 del TU n. 380/2001, dopo l'espressione "permesso di costruire" aggiungere le parole "e permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'art. 28bis"*
- b) *al punto 3 aggiungere dopo le parole "limiti di densità edilizia" l'espressione "ivi compresi i relativi parametri edilizi" e sopprimere le parole "nei casi di cui al comma 1-bis";*
- c) *al comma 1bis dell'art. 14 aggiungere le seguenti parole: "Il procedimento istruttorio relativo alle istanze di permesso di costruire in deroga relative ad interventi di edilizia privata è quello previsto dal Capo II del Titolo II del presente decreto. Entro tali termini il Responsabile del procedimento trasmette comunque le istanze istruttorie al consiglio comunale che le esamina nella prima seduta utile una volta espletate le procedure previste dal proprio regolamento."*

MOTIVAZIONE

L'emendamento di cui alla lett. a) è finalizzato a garantire che l'applicazione della possibilità del rilascio del permesso di costruire in deroga anche ad interventi di ristrutturazione urbanistica, possa avvenire garantendo al Comune un'effettiva capacità di governo delle relative trasformazioni urbane. In tal modo la necessità di definire la convenzione che ha intrinsecamente natura pattizia, evita che operazioni anche di significativo impatto sul tessuto urbano siano affidate alla sola capacità di iniziativa del soggetto privato.

L'emendamento di cui alla lettera b) ha una duplice finalità:

- 1) *In primo luogo individuare con certezza le disposizioni normative che sono interessate dalla possibilità di deroga in relazione al parametro 'limiti di densità edilizia' che da sempre è annoverato dall'art. 14 come oggetto di deroga. La questione è diventata rilevante in seguito all'estensione anche all'edilizia privata della possibilità di ricorso al permesso di costruire in deroga di cui ai commi 9-14 dell'art. 5 della legge 106/2011: possibilità che la norma in commento conferma ed amplia espressamente anche ad interventi appunto di ristrutturazione urbanistica. La prassi applicativa del cd 'Decreto viluppo' ha creato molteplici difficoltà con riferimento a detto parametro dal momento che le NTA contengono non solo la definizione della quantità edificabile ma che disposizioni specifiche relative alla sua articolazione. L'integrazione proposta è necessaria anche per considerare le 'premierità' che il 14° comma dell'art. 5 legge 106/2011 riconosce rispetto alla volumetria esistente ed a maggior ragione ora che la derogabilità della destinazione d'uso è introdotta espressamente nell'art. 14; basti pensare ad esempio all'incongruità di eventuali disposizioni relative alle tipologie edilizie vigenti per ambiti a destinazione residenziale che vengano recuperati con interventi commerciali relativi a medie e grandi superfici di vendita.*
- 2) *In secondo luogo cancellare la limitazione della derogabilità della destinazione d'uso alle sole aree produttive dismesse: risulta incongruo ed assolutamente inaccettabile che tale facoltà venga esclusa per le opere pubbliche o di pubblico interesse che pure sono la ratio primaria dell'art. 14: una limitazione inaccettabile per i Comuni.*

L'emendamento di cui alla lett. c) è necessario per colmare il vuoto normativo che si rinviene nella disciplina dell'art. 5 legge 106/2011 che nulla dice circa i termini e le modalità del procedimento. Nel silenzio del legislatore in sede di art. 5 legge 106/2011, si sono sostenute le tesi più diverse: dalla mancanza di qualsivoglia termine (eccentrica però rispetto ai principi dell'ordinamento) fino all'applicabilità analogica della norma nazionale che dispone in 30 giorni il termine per procedimenti che non abbiano una

disciplina espressa in merito. Ciò lascia ' senza reti' gli uffici istruttori, con il rischio di contenziosi dall'esito incerto. Per queste ragioni è comunque necessario che vengano individuati i tempi ed i modi con cui debba essere condotta l'istruttoria finalizzata a consentire l'adozione della necessaria deliberazione del consiglio comunale. In tal senso lo stesso art. 17 del DL 133 contiene, con riguardo all'art. 28bis applicabile al permesso di costruire convenzionato, una disposizione che può avere applicazione anche alla fattispecie.

Art. 17

(Semplificazione ed altre misure in materia edilizia)

Abrogare l'art. 17, comma 1, lettera g), punto 2), che modifica l'art. 16 comma 2-bis del T.U n. 380/2001

MOTIVAZIONE

La lettera g), punto 2, introduce una categoria di interventi, denominati "di trasformazione urbana complessi", che non trova una sua effettiva delimitazione nel rinvio, ai numeri 7 e 8 della elencazione contenuta nell'allegato IV della parte seconda del D.Lgs. n. 152 del 2006, che si riferiscono ad una serie di interventi (più di 40) dalle più svariate e diversificate caratteristiche accomunati dall'essere soggetti a verifica di assoggettabilità (screening) in materia di Via.

Con riferimento a tale nutrito elenco di interventi, si introduce una significativa e strategica innovazione della disciplina urbanistica in quanto si sostituisce, il meccanismo dello scomputo (del valore delle opere di urbanizzazione realizzate dal privato dal contributo di costruzione da lui dovuto), con la totale esenzione dal pagamento del contributo di costruzione, accompagnata dall'obbligo di realizzare tutte le opere di urbanizzazione necessarie, le quali rimangono di proprietà degli operatori, che si impegnino a tempo indeterminato alla loro gestione, manutenzione, ecc. È palese la delicatezza e rilevanza delle innovazioni di dettaglio apportate, che incidono in modo significativo sulla disciplina urbanistica e impongono una trattazione al di fuori di una decretazione d'urgenza.

Art. 17

(Semplificazione ed altre misure in materia edilizia)

All'art. 17, comma 1, lettera h) che modifica l'art. 17 del T.U n. 380/2001 sostituire le parole "per le nuove costruzioni" con le seguenti "per gli interventi di nuovo impianto". Aggiungere infine il seguente periodo: "Gli importi oggetto del mancato introito da parte dei comuni sono compensati in loro favore in sede di equilibrio del patto di stabilità".

MOTIVAZIONE

Si propone il seguente emendamento in quanto il comma 4bis, aggiunto all'art. 17 del TU edilizia, dispone una riduzione almeno del 20 per cento del contributo di costruzione nel caso di interventi di densificazione e di recupero. Tale disposizione, con molta probabilità, è stata inserita per attivare politiche effettive di contenimento del consumo del suolo. L'utilizzo di una definizione che è relativa ad uno dei tipi di intervento (le nuove costruzioni) rischia di creare problemi applicativi.

E' ovvio che quando si attiva un progetto di recupero e di riqualificazione urbana è ben possibile che si proceda non con interventi di recupero o di mera ristrutturazione edilizia, ma con titoli abilitativi di nuova costruzione. Inoltre anche tale disposizione determina un impatto negativo sui bilanci comunali.

Art. 17

(Semplificazione ed altre misure in materia edilizia)

All'art. 17, comma 1, lettera i) che modifica l'art. 20 comma 7 del T.U. n. 380/2001 aggiungere infine il seguente periodo:

“La presente disposizione non si applica ai comuni obbligati all'esercizio in forma associata della funzione fondamentale della pianificazione urbanistica ed edilizia, fino ad un anno dall'entrata in vigore della presente legge”.

MOTIVAZIONE

L'emendamento proposto è necessario poiché la riorganizzazione dei comuni, nell'ambito dell'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali, fra le quali rientra anche quella della pianificazione urbanistica ed edilizia, produrrà un primo periodo di adattamento in ragione del quale è consigliabile di prevedere, in via eccezionale e transitorio, un regime differenziato. In ogni caso, la disposizione stabilisce una durata massima, entro la quale – ricorrendone i presupposti – gli enti locali potranno comunque rilasciare il titolo abilitativo.

Art. 17

(Semplificazione ed altre misure in materia edilizia)

All'art.17, comma 1, lettera m), punto 2 bis) che modifica l'art. 22 del T.U. n. 380/2001, dopo le parole "una variazione essenziale", aggiungere le parole "fatte salve le previsioni regionali più favorevoli".

MOTIVAZIONE

Al fine di evitare applicazioni soggettive e non delegare alla giurisprudenza (spesso contraddittoria) la definizione del significato di "variazione essenziale", si ritiene opportuno richiamare espressamente la norma che disciplina la materia.

Art. 17

(Semplificazione ed altre misure in materia edilizia)

All'articolo 1, lettera n), alinea "Art. 23-ter", al comma 1 sostituire la lettera a) con le seguenti:

"a) residenziale;

a-bis) turistico-ricettiva;"

MOTIVAZIONE

Nel testo si modificano le norme in materia di mutamento d'uso urbanisticamente rilevante unendo la categoria funzionale "residenziale" a quella delle "strutture turistiche-ricettive", ciò rischia di creare aspettative di trasformazione di Strutture ricettive in appartamenti (e non ovviamente il contrario). È pure vero che gli strumenti urbanistici regionali e locali possono disporre norme diverse per cambi di destinazione d'uso. Ma è anche vero che nessuna norma vieta alle amministrazioni comunali, nei propri strumenti urbanistici di prevedere cambi di destinazione per strutture obsolete o fuori mercato. In questo caso si tratta di una valutazione puntuale ed analitica che la norma previste nel decreto cerca invece di generalizzare. L'industria turistica italiana necessita d'interventi di riqualificazione delle strutture (come d'altra prevede il decreto Franceschini convertito in legge), di accorpamenti tra strutture ricettive non certo, quanto meno nelle aspettative e sulla carta, una uscita indiscriminata dal mercato di quote di ricettivo. Per altro come scritta potrebbe essere interpretata come un vero e proprio sblocco per la rendita e speculazione immobiliare nelle parti di territorio più pregiate delle nostre città turistiche, a danno conseguentemente della più volte dichiarata volontà di favorire la rendita d'impresa in un settore come quello turistico italiano rilevante strategicamente e in prospettiva.

Art. 17

(Semplificazione ed altre misure in materia edilizia)

All'art. 17, comma 1, lett. q) punto 2, dopo le parole "ad eccezione degli articoli 22, 23, e 24, comma 3" aggiungere "36 e 37".

MOTIVAZIONE

La disposizione citata esclude solo gli articoli 22, 23 e 24 3° comma, dalla sostituzione del termine DIA con SCIA. Così operando, poiché anche la revisione proposta dell'art. 22 fa salva la sopravvivenza dell'istituto della DIA al comma 3 (come peraltro giustamente rileva la denominazione del capo III. TIT II, par. I che annovera appunto i due istituti) nel momento in cui non esclude gli articoli 36 e 37 da tale cancellazione di fatto vieta che per gli interventi ancora assoggettabili a DIA si possa procedere alla sanatoria. Trattasi di effetto abnorme in danno degli operatori che vengono discriminati ed anche un irragionevole aggravio per i Comuni costretti in tali fattispecie a procedere con la demolizione invece che con una sanatoria. Occorre dunque assolutamente che venga integrato tale elenco nei termini indicati.

Art. 17

(Semplificazione ed altre misure in materia edilizia)

All'art. 17, comma 1, aggiungere la seguente lett. r):

- a) All'art. 36 (L)
- 1) È inserito il seguente comma 1bis: "I disposti di cui al comma 1 si applicano anche in riferimento a interventi conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al solo momento della presentazione della domanda, purché siano decorsi dieci anni dalla realizzazione degli stessi e con riferimento ad interventi non oggetto di procedura di cui all'articolo 44".
 - 2) Al secondo comma dopo le parole "all'art. 16" aggiungere "e comunque in misura non inferiore a 516 euro";
 - 3) E' inserito il comma 2bis nel seguente testo: "Nei casi di cui al comma 1bis la sanzione di cui al comma 2 viene raddoppiata".
- b) All'art. 37 (L):
- 1) Dopo la parola "valutato" è aggiunta l'espressione "a titolo gratuito";
 - 2) E' inserito il seguente comma 4bis "I disposti di cui al comma 4 si applicano anche in riferimento a interventi conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al solo momento della presentazione della domanda, purché siano decorsi dieci anni dalla realizzazione dello stesso e con riferimento ad interventi non oggetto di procedura di cui all'articolo 44".
 - 3) E' inserito il seguente comma 4 ter: "nei casi di cui al comma 4bis la sanzione di cui al comma 4 viene raddoppiata".

MOTIVAZIONE

Data la rilevanza delle modificazioni introdotte al TU Edilia si ritiene essenziale che venga definita dalla legge la controversa e ben nota 'sanatoria giurisdizionale' configurata in termini diversi dall'attuale dettato degli artt. 36 e 37 del TU per effetto della consolidata giurisprudenza del Giudice amministrativo. Non a caso il Consiglio di Stato aveva a suo tempo espressamente chiesto che il TU disciplinasse questa fattispecie che i Comuni, senza l'ausilio di una norma espressa, sono comunque obbligati a considerare. Intervento che appare essere del tutto coerente con le finalità di semplificazione, che implica in primo luogo certezza del diritto, che il DL in questione persegue.

Le proposte emendative contenute ai punti precedenti codificano questa possibilità tenendo conto degli orientamenti prevalenti dei molteplici giudicati che si rinvergono sulla materia.

L'approvazione di tali disposizioni farebbe chiarezza su una questione che è ormai consolidata ma configura una difficoltà pratica assai rilevante per gli uffici e comporta spesso il ricorso a contenziosi che comportano sia per la mano pubblica che per i privati costi indebiti che sono la diretta negazione della finalità enunciata al primo comma dell'art. 17.

Le proposte contengono anche disposizioni economiche motivate da esigenze di equità: il raddoppio delle sanzioni previste ed un soglia minima comunque dovuta per le stesse.

L'emendamento di cui alla lett. b) punto 1 si rende invece necessario dal momento che gli Uffici del Territorio, nell'espletare le perizie loro assegnate dalla legge in materia di determinazione dell'incremento di valore dei beni oggetto di sanatoria, chiedono corrispettivi che spesso finiscono per essere a carico dei Comuni.

Art. 26

(Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili demaniali inutilizzati)

All'art. 26, nella Rubrica sostituire le parole "demaniali inutilizzati" con le parole "della Difesa";

MOTIVAZIONE

Si propone la seguente sostituzione perché si intende distinguere il percorso previsto per gli immobili della Difesa da quelli in uso presso gli altri Ministeri.

Art. 26

(Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili demaniali inutilizzati)

*Al comma 2 sopprimere le parole "Per gli immobili della Difesa" e dopo le parole "Il Ministero della Difesa" aggiungere le seguenti parole " in relazione ai propri immobili"
Al comma 2, sostituire le parole "quelli da destinare alle medesime finalità di cui la comma 1" con le parole "i beni immobili suscettibili di valorizzazione o recupero anche attraverso il cambio di destinazione d'uso";*

MOTIVAZIONE

Anche questa sostituzione discende dalla decisione di cui sopra.

Art. 26

(Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili demaniali inutilizzati)

Al comma 8, sostituire le parole “secondo modalità determinate con decreto del Ministro della difesa, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze” con le parole “determinata secondo criteri inversamente proporzionali al tempo impiegato per la conclusione della procedura di valorizzazione. In particolare saranno attribuiti all’amministrazione comunale coinvolta in detta procedura, agli immobili oggetto di dismissione:

- Il 35% del corrispettivo della cessione se la procedura si conclude nel termine di 12 mesi dall’ approvazione dell’atto di indirizzo del Consiglio Comunale, premesso che sia stato precedentemente acquisito l’atto d’indirizzo del Ministero competente;
- Il 25% del corrispettivo della cessione se la procedura si conclude nel termine di 14 mesi dall’ approvazione dell’atto di indirizzo del Consiglio Comunale, premesso che sia stato precedentemente acquisito l’atto d’indirizzo del Ministero;
- Il 20% del corrispettivo della cessione se la procedura si conclude nel termine di 16 mesi dall’ approvazione dell’atto di indirizzo del Consiglio Comunale, premesso che sia stato precedentemente acquisito l’atto d’indirizzo del Ministero;
- la premialità di cui all’articolo 3, comma 15 del D.L. 25 settembre 2001, n.351 nel caso in cui la procedura si concluda oltre il termine del punto che precede.

MOTIVAZIONE

Il comma 8 pur riconoscendo agli enti territoriali che hanno contribuito al procedimento di modifica della destinazione d’uso del bene oggetto di alienazione o valorizzazione il diritto ad una quota parte dei proventi derivanti dall’alienazione o valorizzazione non ne determina l’entità. Risultano indefinite e si rinvia la sua determinazione ad un successivo decreto del Ministero della difesa adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. La mancata determinazione di questi ultimi elementi rischia di vanificare l’effetto incentivante sotteso alla previsione del riconoscimento economico. Per ovviare a questo problema si propone di riformulare una parte del comma 8 con cui si disciplina la quota dei proventi da riconoscere ai soggetti che a vario titolo hanno preso parte al processo, prevedendo l’attribuzione di percentuali diverse paramtrate, in modo inversamente proporzionale, al tempo impiegato per la conclusione della procedura.

Art. 26

(Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili demaniali inutilizzati)

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti commi:

9. L'incentivo spettante al personale avente diritto del Comune, ai sensi dell'art. 92 del D. lgs 12 aprile 2006 n. 163 che hanno lavorato alla definizione della variante viene corrisposto a valere sulle somme di spettanza del Comune di cui al comma 8.

10. La premialità di cui al comma 8 può essere iscritta nel bilancio delle Amministrazioni comunali solo dopo l'alienazione degli immobili. Nel saldo finanziario del medesimo anno di alienazione, espresso in termini di competenza mista, incrementato dell'attribuzione degli importi attribuiti alle Amministrazioni comunali a seguito dell'applicazione del presente articolo e rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dai comuni per interventi di edilizia pubblica, di recupero e ristrutturazione ed efficientamento di immobili da adibire a servizi pubblici quali la scuola e per interventi di riqualificazione di immobili d'interesse culturale e turistico. L'esclusione opera fino alla concorrenza degli importi attribuiti, ai sensi del comma 8.

MOTIVAZIONE

Con il comma 9 si propone di introdurre un incentivo specifico destinato ai funzionari delle amministrazioni che hanno effettivamente partecipato alla definizione della variante. La finalità di favorire nell'intento di massimizzare la collaborazione tra gli enti per la valorizzazione degli immobili dello Stato.

Con l'inserimento del comma 10 si intende rendere più chiare le modalità di applicazione della norma. Si propone di specificare che la premialità conseguita dall'Amministrazione comunale per la partecipazione alla procedura è iscritta nel bilancio solo dopo l'alienazione e che le spese per alcune tipologie d'intervento quali l'edilizia pubblica, interventi di recupero e ristrutturazione ed efficientamento di immobili da adibire a servizi pubblici quali la scuola e per interventi di riqualificazione di immobili d'interesse culturale e turistico non sono considerate e rilevanti ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno. Poter utilizzare queste risorse, che arrivano dalla partecipazione alla valorizzazione, potrebbe innescare processi virtuosi di sviluppo nei territori e produrre benefici economici diretti agli Enti partecipanti alla procedura.

Art. 26

(Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili demaniali inutilizzati)

Dopo l'art. 26 inserire il seguente articolo:

Art. 26 bis

(Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili demaniali inutilizzati)

1. I comuni che intendono formulare proposte per il recupero di immobili non utilizzati del patrimonio immobiliare pubblico, diversi da quelli richiesti ai sensi dell'art. 56bis del decreto legge 21 giugno 2013, n.69 e da quelli della difesa individuati ai sensi dell'art. 26 comma 2 del presente decreto, al fine di acquisirne la proprietà, presentano all'Agenzia del demanio, con le modalità tecniche e sulla base del modello da definire a cura dell'Agenzia medesima, una manifestazione di interesse sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente. L'Agenzia del demanio, verificata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta, ne comunica l'esito all'ente interessato entro quaranta giorni dalla ricezione della richiesta. In caso di esito positivo, entro 30 giorni dalla comunicazione, l'Agenzia del demanio convoca il comune interessato per stabilire i termini per la valorizzazione ed il trasferimento del bene a titolo non oneroso. In caso di esito negativo, l'Agenzia comunica all'ente interessato i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta. Entro trenta giorni dalla comunicazione del motivato provvedimento di rigetto, l'ente può presentare una richiesta di riesame del provvedimento, unitamente ad elementi e documenti idonei a superare i motivi ostativi rappresentati dall'Agenzia del demanio.

2. In relazione agli immobili non utilizzati del patrimonio immobiliare pubblico non inclusi negli elenchi di cui al comma 2 dell'art. 26 del presente decreto e non trasferiti ai comuni ai sensi del comma 1 del presente articolo, il comune può presentare al Ministero titolare del bene una proposta di recupero o valorizzazione cui si applicano le previsioni contenute nei commi, 1, 4, 5, 6, 7, 8 dell'articolo 26 della presente decreto.

3. All'articolo 56 bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, con la legge 9 agosto 2013, n. 98 sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 7:

1. *Al primo periodo, dopo le parole "sono ridotte" sono inserite le seguenti parole "per tutta la vigenza dei relativi contratti, se ve ne sono, o per due annualità, se occupate senza titolo,"*

2. *Alla fine del primo periodo, dopo le parole "al trasferimento di cui al comma 1", sono inserite le seguenti parole "al netto delle spese di manutenzione e di regolarizzazione tecnica amministrativa sostenute dall'ente richiedente".*

- *alla fine del comma 10 è aggiunto il seguente periodo " Resta ferma tuttavia la possibilità per l'ente territoriale di stabilire se destinare la quota residua del 25% prevista dall'art. 9 comma 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010 n. 85 alla riduzione del proprio debito oppure al Fondo per l'ammortamento titoli di Stato.":*
- *al comma 11 sopprimere le parole da "al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato fino alla fine del comma" e sostituirle con le seguenti parole" alla riduzione del debito dell'ente stesso".*

MOTIVAZIONE

- Le modifiche al comma 7, si persegue l'obiettivo di colmare il vuoto normativo legato alla indeterminatezza della durata della riduzione dei trasferimenti nel caso in cui siano trasferiti immobili statali attualmente utilizzati a titolo oneroso. Questa indeterminatezza rischia di vanificare l'attuazione del federalismo demaniale implicando l'assunzione per le amministrazioni richiedenti di oneri (in termini di mancati trasferimenti) in misura e per periodi non definiti ne

preventivabili. Con la modifica proposta si mette in relazione la durata della riduzione dei trasferimenti con quella dei contratti in essere. Inoltre, e ai fini di una più equa definizione della misura della riduzione del taglio dei trasferimenti, si propone di dedurre dagli introiti derivanti agli enti richiedenti dai citati contratti, le spese di gestione degli immobili trasferiti dai medesimi sostenuti annualmente.

- Con le modifiche al comma 10 si intende chiarire l'obiettivo ispiratore della norma rinvenibile nella riduzione del debito pubblico complessivo, dando così analoga valenza al debito dello Stato e al debito degli enti territoriali così come sancito nei parametri comunitari. Nell'ambito di tale obiettivo strutturale si riconosce agli Enti territoriali la possibilità di effettuare una valutazione in autonomia rispetto alla riduzione del proprio debito o di quello dello Stato.
- Con le modifiche al comma 11 il comma 443 della legge 228 del 2013 precisa che i proventi da alienazioni di beni patrimoniali, di cui al comma 6 dell'articolo 162 del TUEL, possono essere utilizzati esclusivamente per le spese di investimento e per la riduzione del debito, in quest'ultimo caso solo in assenza di spese di investimento o per l'eventuale parte eccedente. Successivamente, in considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di riduzione del debito pubblico, al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria e promuovere iniziative volte allo sviluppo economico e alla coesione sociale, il decreto legge n. 69 del 2013, all'articolo 56-bis comma 11, ha stabilito che è destinato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, salvo che una percentuale uguale o maggiore non sia destinata per legge alla riduzione del debito del medesimo ente. Con il presente emendamento si chiede che la riserva del 10% stabilita dal decreto legge n. 69 del 2013 sia destinata alla riduzione del debito dell'ente. Si ritiene infatti che la logica dell'abbattimento del debito sia perseguita anche attraverso la riduzione del debito dell'ente che lo ha contratto in quanto appartenente alla PA.

Art. 28

(Misure urgenti per migliorare la funzionalità aeroportuale)

All'articolo 28 dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

“9. L'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili, istituita dall'articolo 2 comma 11 della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'anno 2014 è pari ad 6,50 euro per passeggero imbarcato di cui 1,00 euro destinato ai Comuni aeroportuali ed è versata all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione quanto a 30 milioni di euro destinata in un apposito fondo presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per compensare ENAV spa, secondo modalità regolate dal contratto di servizio di cui all'art.9 della legge 21 dicembre 1996, n.665, per i costi sostenuti da ENAV Spa per garantire la sicurezza ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa, e per la quota eccedente secondo i seguenti criteri e priorità:

a) il 40 per cento del totale destinato a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede con apposito decreto, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno, al riparto rispettivamente dell'acconto e del saldo annuale ai Comuni sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente e al versamento in un apposito conto destinato ai Comuni Aeroportuali;

b) il 60 per cento del totale destinato in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'Interno al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell'incolumità delle persone e delle strutture, per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie.”

MOTIVAZIONE

L'emendamento ha come obiettivo la revisione delle procedure di riparto della quota spettante ai Comuni per i servizi aeroportuali ad invarianza di gettito e di percentuale assegnata. A parità di risorse destinate ai Comuni si rivedono le procedure per garantire maggiore certezza e celerità per l'incameramento nei bilanci comunali.

Non vengono sottratte risorse al Ministero dell'Interno poiché l'Addizionale Comunale sui diritti d'imbarco dei passeggeri ha un finanziamento autonomo dovuto proprio alle tasse d'imbarco dei passeggeri, tale autorizzazione di spesa non trova applicazione dallo stesso Ministero dell'Interno per le somme versate all'entrata di bilancio dello stato e destinate ai comuni, inoltre le rimesse comunali dell'ordine medio di 150.000 euro per 60 comuni aeroportuali in massima parte fra i 2.000 e i 15.000 abitanti devono necessariamente far fronte alle richieste tecnico-urbanistiche dei gestori aeroportuali, alla viabilità comunale intorno all'aeroporto, controllo del territorio, esigenze sociali del personale aeroportuale.

Art. 31

(Misure per la riqualificazione degli esercizi alberghieri)

Al comma 1 sostituire il periodo da "intendendosi" fino alla fine del comma, con il seguente: "intendendosi tali gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, ubicati in una o più unità immobiliari attigue o in parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina. Nei condhotel la superficie delle unità abitative a destinazione residenziale non può superare il 40% della superficie totale degli immobili interessati ed il numero complessivo delle camere, delle suites e delle unità abitative a destinazione residenziale che li compongono, deve essere maggiore di cinquanta".

MOTIVAZIONE

La sfida di modernizzazione che viene proposta dalla formula Condhotel non ha origini speculative, ma si pone l'obiettivo di valutare il fattore immobiliare dell'impresa alberghiera in una chiave nuova. Una formula aperta ad investimenti diffusi, che valorizza il ruolo imprenditoriale della gestione, sottraendolo per un verso ai tanti limiti della gestione in affitto, per l'altro agli enormi oneri dell'immobilizzo in strutture di proprietà.

Non può essere sottovalutata, inoltre, l'opportunità di fidelizzare, attraverso la proprietà diffusa dei nostri complessi ricettivi, la clientela proveniente da vecchi e nuovi mercati della vacanza.

Il Condhotel è a tutti gli effetti un albergo, composto da camere, suite e/o unità abitative, aperte al pubblico, che vengono gestite unitariamente, ma che hanno proprietari differenti.

E' una formula adatta principalmente ad alberghi di fascia alta, collocati al centro delle città e in località turistiche di qualità, dove l'acquirente si reca periodicamente per lavoro o per vacanza, o legati ad attività che possono essere svolte soltanto nelle loro vicinanze, in un contesto di prestigio, come il gioco del golf o la nautica da diporto.

Nasce come soluzione per smobilizzare i cospicui investimenti realizzati in strutture ricettive di prestigio, il cui rendimento d'impresa non riesce a ripagare, se non in un periodo troppo lungo, l'investimento intrapreso. Le singole unità abitative frazionate, dopo essere state vendute, vengono affittate alla società che garantisce una gestione alberghiera qualificata e la loro manutenzione.

Per l'acquirente il vantaggio consiste nell'uso del bene secondo le proprie necessità in forma alberghiera, nell'effettuazione di un investimento immobiliare di valore che può essere rivenduto in modo autonomo, nell'ottenimento di una resa dell'investimento, seppur minima, calcolata in relazione al tempo di utilizzo diretto dell'immobile, che comunque ripaga le spese e gli oneri comportati dal possesso dello stesso.

Nel decreto la possibilità di comprendere nella formula del Condhotel anche in unità immobiliari non attigue si presta ad un aggiramento dell'obiettivo e la trasformazione in pura residenza senza poter usufruire dei servizi alberghieri.

Art. 33

(Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale - comprensorio Bagnoli - Coroglio)

All'articolo 33, comma 3 sostituire le parole "sentita la Conferenza Stato-Regioni" con le parole "sentita la Conferenza Unificata".

MOTIVAZIONE

Trattandosi di individuare delle aree per l'applicazione di procedure straordinarie per l'avvio delle attività di bonifica, si ravvede l'opportunità che la consultazione preventiva sia svolta anche ascoltando formalmente gli Enti locali.

Art. 33

(Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale - comprensorio Bagnoli - Coroglio)

All'articolo 33, comma 4, dopo le parole «del documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana di cui al precedente comma 3» è inserita la seguente frase " , ferme restando le responsabilità di cui agli artt. 242 e 245 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152,".

MOTIVAZIONE

Il D.L. così come attualmente formulato non affronta il tema del "danno ambientale". E' invece necessario sottolineare che anche la normativa de quo si conforma al principio comunitario in base al quale "chi inquina paga". L'applicazione ordinaria del disposto legislativo compete allo Stato.

Art. 33

(Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale - comprensorio Bagnoli - Coroglio)

All'articolo 33, comma 5 sostituire le parole "sentito il Presidente della Regione interessata," con le parole "sentiti il Presidente della Regione e il Sindaco del Comune interessati,"

MOTIVAZIONE

E' opportuno che anche il Comune ospitante il sito da bonificare abbia l'opportunità di esprimersi, insieme alla Regione interessata, in merito alla nomina del commissario. Se l'intento dell'organo centrale è invece quello di procedere in maniera autonoma, non si ravvisa l'esigenza del coinvolgimento del solo Presidente della Regione, a maggior ragione perché si interviene su aree di esclusiva competenza del Comune.

Art. 33

(Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale - comprensorio Bagnoli - Coroglio)

All'articolo 33, comma 5, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: "Il commissario provvede altresì all'esercizio delle azioni tecniche e amministrative e di rappresentanza in sede giudiziaria per il risarcimento del danno ambientale in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

MOTIVAZIONE

Anche un Commissario straordinario deve garantire il rispetto del principio per il quale "chi inquina paga", così come già accaduto, peraltro, in altre casi analoghi (vedi opcm 5 dicembre 2006 n. 3554 relativa a Cogoletto).

Art. 33

(Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale - comprensorio Bagnoli - Coroglio)

*All'articolo 33, dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma 5bis:
"Ai fini delle garanzie di partecipazione di cui al precedente comma 2, gli enti territoriali interessati alle determinazioni in materia di governo del territorio provvedono a deliberare, nelle forme istituzionali, entro 60 giorni, gli indirizzi di programmazione e pianificazione locali per la trasformazione dei siti di cui al comma 3"*

MOTIVAZIONE

Si intende garantire la coerenza della prevista partecipazione di cui al comma 2, il rispetto delle prerogative attribuite dalla Costituzione agli Enti locali in materia di programmazione, progettazione e gestione del territorio, nonché del principio di leale collaborazione previsto dall'art. 120 della Cost. in caso di poteri sostitutivi esercitati dallo Stato.

Art. 33

(Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale - comprensorio Bagnoli - Coroglio)

All'articolo 33, comma 6, secondo periodo, dopo le parole "Ad esso compete" aggiungere le seguenti: "in coerenza con gli indirizzi di cui al comma 5 bis"

MOTIVAZIONE

In coerenza con quanto richiesto con l'introduzione dell'art. 5 bis, il soggetto attuatore deve tenere conto, nella fase attuativa del programma di risanamento e rigenerazione di cui al comma 3, degli "indirizzi" deliberati dall'ente locale.

Art. 33

(Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale - comprensorio Bagnoli - Coroglio)

All'articolo 33, comma 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente : "I fondi riferiti necessari alla bonifica dovranno essere comunque garantiti con fondi pubblici, qualora non si individui il responsabile dell'inquinamento così come previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

MOTIVAZIONE

Il decreto pone sullo stesso piano finanziario il tema della bonifica e quello della successiva riqualificazione. Diversamente si ritiene che il tema della bonifica debba essere comunque garantito dal pubblico, mediante copertura finanziaria dell'operazione , anche nel caso in cui la bonifica stessa venga realizzata dai privati. Le operazioni di bonifica difatti devono essere eseguite secondo il principio del "chi inquina paga" in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 33

(Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale - comprensorio Bagnoli - Coroglio)

All'articolo 33, comma 9, dopo le parole "ricevuta la proposta di cui al comma 8" aggiungere le seguenti parole: "provvede prioritariamente, anche con il ricorso alle forme di accordo istituzionale previste dalla legislazione vigente, alla verifica della coerenza della proposta di programma di risanamento ambientale e del documento strategico per la rigenerazione urbana con gli indirizzi di cui al comma 5 bis e"

MOTIVAZIONE

L'emendamento prevede l'utilizzo dello strumento dell'accordo di programma da sottoscrivere tra le amministrazioni locali e il governo. Con tale strumento si garantiscono tempi certi di realizzazione del programma e la necessaria coerenza dello stesso con gli "indirizzi" deliberati dalle amministrazioni locali in materia urbanistica.

Art. 33

(Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale - comprensorio Bagnoli - Coroglio)

All'articolo 33, comma 10, secondo periodo, dopo le parole "i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, fermo restando" aggiungere le seguenti parole: "il rispetto degli standard urbanistici e"

MOTIVAZIONE

L'emendamento ribadisce la necessità che sia garantita la realizzazione delle infrastrutture primarie e secondarie già previste dal piano attuativo di Bagnoli-Coroglio, al fine di tutelare gli standard minimi necessari fissati per il comparto in funzione della popolazione esistente e da insediare.

Art. 33

(Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale - comprensorio Bagnoli - Coroglio)

All'articolo 33, comma 11, sostituire le seguenti parole " dell'art. 114 della legge n. 388 del 2000 con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 31 agosto 2001" con le seguenti parole: "del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 4 luglio 2014 prot 5170/TRI/Di/B

MOTIVAZIONE

Il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 4 luglio 2014 ha ripermetrato l'area del Sin, quindi il perimetro così come determinato dalla legge 388 del 2000 non è più in vigore.

Art. 33

(Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale - comprensorio Bagnoli - Coroglio)

All'articolo 33, comma 12, primo periodo, dopo le parole "in stato di fallimento" aggiungere le seguenti parole: "fatti salvi i diritti del Comune di Napoli"

MOTIVAZIONE

Si intende salvaguardare il diritto del Comune di Napoli alla titolarità delle infrastrutture realizzate, in corso di realizzazione e programmate, secondo quanto previsto dal Piano Urbanistico Attuativo (secondo il quale, coloro che realizzano volumi su aree edificabili contribuiscono proporzionalmente al costo delle opere pubbliche). Tali opere dovranno rientrare nella piena titolarità del Comune.

Art. 37

(Misure urgenti per l'approvvigionamento e il trasporto del gas naturale)

All'art. 37, al comma 1, dopo le parole "rete nazionale di trasporto del gas naturale," aggiungere le seguenti parole " individuati con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di intesa con il Ministro dello Sviluppo Economico e con la Conferenza Unificata,"

All'art. 37, comma 2, lettera a) eliminare le parole "e in fine allo stesso primo periodo sono aggiunte le parole: "e dei piani di gestione e tutela del territorio comunque denominati".

All'art. 37, comma 2, lettera b) eliminare le parole "nonché paesaggistici".

All'art. 37, comma 2, dopo la lettera c) è inserita la lettera cc) "cc) all'articolo 52-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, alla fine del 4¹, sono inserite le parole «, oltre alle adeguate forme di compensazione per i Comuni interessati».

All'art. 37, comma 2, dopo la lettera c) è inserita la lettera cc) "cc) all'articolo 52-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, alla fine del comma 5², sono inserite le parole «, previa acquisizione del parere vincolante degli Enti locali ove ricadono le infrastrutture».

Art. 38

(Misure per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali)

All'art. 38, comma 1, dopo le parole " le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale" aggiungere le seguenti " , individuate con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di intesa con il Ministro dello Sviluppo Economico e con la Conferenza Unificata"

All'art. 38, comma 2, aggiungere infine le seguenti parole " fatte salve ulteriori motivate prescrizioni degli Enti territoriali interessati".

All'art. 38, comma 6, lettera a) sostituire le parole "con la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata" con le seguenti parole "con la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano e i Comuni territorialmente interessati".

All'art. 38, comma 6, lettera c) dopo le parole "sono soggette a VIA" aggiungere le seguenti " , Valutazione di Impatto sulla Salute (VIS)".

All'art. 38, comma 7 dopo le parole "le modalità di conferimento del titolo concessorio unico di cui al comma 5," sono inserite le parole "le forme di compensazione per i Comuni interessati,".

All'art. 38, comma 10, dopo le parole "l'utilizzo delle migliori tecnologie nello svolgimento dell'attività mineraria, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero

1. Decreto Presidente della Repubblica 08/06/2001 n. 327 Art. 52-quinquies comma 4. L'autorizzazione di cui al comma 2 indica le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico del soggetto proponente per garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema energetico nazionale e la tutela ambientale e dei beni culturali, nonché il termine entro il quale l'infrastruttura lineare energetica è realizzata."

2. Decreto Presidente della Repubblica 08/06/2001 n. 327 Art. 52-quinquies comma 5: "Per le infrastrutture lineari energetiche di cui al comma 2, l'atto conclusivo del procedimento di cui al comma 2 è adottato d'intesa con le Regioni interessate."

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,” aggiungere le seguenti parole “sentiti gli Enti locali e”.

MOTIVAZIONE art. 37 e 38

L'articolo 37 dispone misure urgenti per l'approvvigionamento e il trasporto del gas naturale, attribuendo carattere strategico a tutti gasdotti nazionali ed internazionali, mentre l'articolo 38 interviene in senso analogo per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, in maniera indistinta e senza alcuna pianificazione preventiva. Per la realizzazione di tali infrastrutture saranno previste procedure di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità con apposizione di vincolo preordinato all'esproprio dei terreni e variazione ex lege oltre degli strumenti urbanistici, anche dei “piani di gestione e di tutela del territorio comunque denominati”, inclusi i piani di bacino, di tutela delle acque, ecc.

Vengono riportate in capo ai ministeri competenti le autorizzazioni ambientali per le concessioni offshore, mentre per quelle in terraferma si fa riferimento a generiche “intese”, prevedendo il rilascio di un titolo concessorio unico da parte del Ministero dello Sviluppo economico, mentre per le procedure di Valutazione d'impatto ambientale (VIA) relative ad istanze di ricerca, permessi di ricerca e concessioni di coltivazione, la competenza passa dalle Regioni al ministero dell'Ambiente. Ciò significa un passaggio di fatto delle competenze degli Enti territoriali verso lo Stato, in considerazione della qualificazione di “strategicità” dei progetti e l'assenza di qualsiasi forma di con gli Enti locali interessati.

*Si chiede in proposito che sia comunque sempre assicurato il rilascio dei pareri degli enti locali, oltre ad adeguate forme di indennizzo per gli stessi. Ciò è anche in linea con gli impegni dati al Governo dalla risoluzione 8-00074, approvata dalle Commissioni Riunite Ambiente e Attività produttive della Camera, in materia di revisione del sistema di autorizzazioni per le nuove attività di prospezione e coltivazione di giacimenti petroliferi e modifica delle normativa sulla materia, di rivedere la norma. **In particolare, si chiede che sia specificato in maniera chiara e univoca che il parere degli Enti locali sulle installazioni sia acquisito e vagliato, al fine di assicurare la previsione e la conseguente valutazione del parere degli Enti locali.***

Art. 43

(Misure in materia di utilizzo del fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti territoriali e di fondo di solidarietà comunale)

All'articolo 43 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Gli enti locali che hanno deliberato un Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di avvalersi delle disposizioni di cui al comma 1 possono proporre una rimodulazione dello stesso entro il termine perentorio di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

MOTIVAZIONE

Appare necessario dare la possibilità anche agli Enti che abbiano già approvato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, destinando le risorse del Fondo di rotazione alla sola liquidità, di riapprovare il Piano, destinando le medesime risorse al ripiano del disavanzo ed al finanziamento dei debiti fuori bilancio.

Art. 43

(Misure in materia di utilizzo del fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti territoriali e di fondo di solidarietà comunale)

Dopo il comma 2 dell'articolo 43, inserire il seguente comma:

2-bis All'articolo 1, comma 729-quater della legge 23 dicembre 2013, n.147, sono aggiunte infine le seguenti parole: “, o mediante impegni di pari importo complessivo ripartiti pro quota sulle annualità 2014, 2015 e 2016.”

MOTIVAZIONE

La revisione dell'IMU standard 2013, avvenuta sulla base dell'articolo 7 del dl n. 16 del 2014, ha dato luogo ad un recupero complessivo di circa 142 mln di euro a carico di circa 2.700 Comuni. Va tuttavia considerato che una quota di tale recupero, attualmente non nota ma di rilevante consistenza, è stata già regolata sull'esercizio 2013 dai comuni che hanno provveduto ad inserire sui propri bilanci 2013 le somme necessarie per fronteggiare la riduzione di assegnazioni prevista sulla base dell'andamento dei gettiti effettivi, con particolare riguardo al gettito da fabbricati del gruppo catastale D.

Pertanto, la diluizione in un triennio della restante quota, misura indispensabile per evitare scompensi in numerosi comuni nella gestione 2014, è compatibile con il normale flusso di erogazione del Fondo di solidarietà che già l'anno scorso ha portato ad un'assegnazione oltre la fine dell'esercizio per oltre il quattro per cento (circa 270 mln di euro).

Art. 43

(Misure in materia di utilizzo del fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti territoriali e di fondo di solidarietà comunale)

All'articolo 43 aggiungere il seguente comma:

Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legge n. 16 del 2014, ovunque ricorrano, le parole: "entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione" con le parole "entro il 31 dicembre 2014".

MOTIVAZIONE

Con l'introduzione del termine ampliato proposto, si dà l'opportunità ad una platea più ampia di enti in difficoltà di presentare nuovamente il piano di riequilibrio finanziario, sia in caso di avvenuto diniego della Corte dei Conti, sia in caso di mancata approvazione da parte del Consiglio comunale.

Art. 43

(Misure in materia di utilizzo del fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti territoriali e di fondo di solidarietà comunale)

Dopo il comma 3 dell'articolo 43, aggiungere il seguente comma:

3-bis: "Per l'anno 2013, la sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica fino ad un importo pari al tre per cento delle entrate correnti dell'anno 2013 del comune inadempiente, risultanti dai dati acquisiti dal Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai fini del monitoraggio del patto di stabilità interno."

MOTIVAZIONE

Con la norma proposta si riformula in misura sostenibile la sanzione di carattere finanziario relativa al mancato rispetto del Patto di Stabilità 2013, ponendo un limite massimo pari al 3% dell'entrata corrente dell'ente inadempiente.

Tale modifica si rende necessaria in relazione ai numerosi casi di spese in eccesso rispetto ai limiti di patto verificatesi nell'ambito del procedimento di acquisizione di liquidità per l'estinzione di debiti pregressi (dl n. 35/2013), i cui termini ristretti di attuazione hanno spesso comportato errori nella formulazione della richiesta, concessioni di liquidità senza corrispondente ampliamento degli spazi concessi e parziale concessione di spazi in relazione a debiti fuori bilancio di immediata esigibilità.

Art. 43

(Misure in materia di utilizzo del fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti territoriali e di fondo di solidarietà comunale)

Dopo il comma 3 dell'articolo 43, aggiungere il seguente comma:

3-ter :“Per l'anno 2013, non si applica la sanzione prevista dall'articolo 31, comma 20, quarto periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dall'art. 1 comma 445 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.”

MOTIVAZIONE

Con la norma proposta si esclude la possibilità di applicare, per l'anno 2013, la sanzione che dispone il divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, nel caso in cui la certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista, sia trasmessa con un ritardo non superiore a 60 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo e attesti il rispetto del Patto di stabilità interno.

Tale modifica si rende necessaria per effetto dell'incertezza normativa che ha contrassegnato la finanza comunale tra il 2013 e il 2014 rendendo complessa l'attività di completa ricognizione e certificazione delle risorse effettivamente disponibili in bilancio, anche per effetto di contenziosi amministrativi riguardanti gli effetti delle modifiche fiscali via via intervenute. Non potendo disporre di un quadro informativo esaustivo e certo, alcuni Comuni si sono trovati nell'impossibilità di procedere alla certificazione del saldo finanziario di Patto entro il termine del 31 marzo 2014, pur risultando il saldo stesso rispettoso dei limiti stabiliti dalla norma.

Aggiungere il seguente articolo:

Proroga del termine per il bilancio di previsione degli enti sperimentatori

Dopo l'articolo 43, inserire l'articolo:

43-bis. Termini del bilancio di previsione 2015 per gli enti che già sperimentano la riforma della contabilità.

1. Gli enti locali che sperimentano l'applicazione della nuova contabilità di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011 possono sottoporre al rispettivo organo deliberante le proposte concernenti il bilancio di previsione 2015 ed i connessi documenti di programmazione, anche pluriennali, entro i termini di cui alla normativa ordinaria sull'ordinamento finanziario degli enti locali.

MOTIVAZIONE

Gli enti sperimentatori, che ormai sono alcune centinaia, dovrebbero formulare lo schema di bilancio di previsione 2015 entro il 15 novembre p.v.

Il quadro tuttora mutevole di diversi importanti aspetti che incidono sulla dimensione delle risorse disponibili e sulla gestione finanziaria renderebbe tale esercizio in larga parte inutile, dovendosi necessariamente procedere a successive e radicali revisioni dovute al consolidarsi della normativa di riferimento.

Appare pertanto opportuno che il termine del 15 novembre per la presentazione al Consiglio schema del bilancio di previsione 2015-2017 sia rinviato ovvero espressamente considerato non vincolante. Con la norma proposta il termine viene ricondotto alla normativa ordinaria (31 dicembre).

Aggiungere il seguente articolo:

Armonizzazione bilanci. Fondo per il passaggio alla nuova contabilità

Dopo l'articolo 43, inserire l'articolo:

43-ter. Fondo per il passaggio alla nuova contabilità degli enti locali

1. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, denominato "Fondo per assicurare la liquidità per il ripiano del disavanzo determinato dal passaggio al nuovo sistema contabile", con una dotazione di 1.000 milioni di euro per ciascun anno dal 2015 al 2024.

2. Ai fini dell'immediata operatività del Fondo di cui al comma precedente, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro il 30 aprile di ciascuno degli anni dal 2015 al 2024 un apposito addendum alla Convenzione del 23 dicembre 2009, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, e trasferisce le disponibilità della predetta sezione su apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, su cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di prelievo e versamento per le finalità di cui al predetto Fondo. Il suddetto addendum definisce, tra l'altro, criteri e modalità per l'accesso da parte degli enti locali alle risorse del Fondo, secondo un contratto tipo approvato con decreto del direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché i criteri e le modalità per lo svolgimento da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. della gestione del Fondo. L'addendum è pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A.

3. Gli enti locali che, all'esito del riaccertamento straordinario dei residui e del primo accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità, registrano contestualmente un disavanzo di amministrazione e un'anticipazione di cassa, in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, chiedono alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalità stabilite nell'addendum di cui al comma 3, entro il 30 giugno di ogni anno a partire dal 2015 l'anticipazione di liquidità. L'anticipazione è concessa, entro il 15 luglio di ciascun anno a valere sul Fondo di cui al comma 3 proporzionalmente e nei limiti delle somme annualmente disponibili ed è restituita, in quote costanti, senza applicazione di interessi, in periodo pari a quello necessario per il recupero del disavanzo di cui al comma 1. Le restituzioni sono versate annualmente dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi e con le modalità definite con apposito decreto del ministero dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere individuate modalità di riparto diverse dal criterio proporzionale di cui al secondo periodo. Il rimborso annuale sarà corrisposto a partire dalla scadenza annuale successiva alla data di erogazione dell'anticipazione e non potrà cadere oltre il 30 novembre di ciascun anno. In caso di mancata corresponsione della quota annuale entro la predetta data di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Agenzia delle Entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo 60, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24.

5. Gli Enti Locali che hanno fatto ricorso all'anticipazione di liquidità di cui al comma 4 possono utilizzare tale somma ai fini del ripiano del disavanzo di amministrazione di cui

all'articolo 1 comma 15 del D.Lgs. n.126 del 2014 secondo le modalità stabilite dall'articolo 43 del presente decreto.

MOTIVAZIONE

La proposta punta a rafforzare gli strumenti di sostegno alla copertura degli oneri derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui. Il passaggio al nuovo sistema contabile crea criticità per gli enti che si trovano contestualmente in disavanzo e in anticipazione di cassa, per effetto di una diversa e più stringente modalità di registrazione delle entrate e delle spese.

La proposta consente un graduale passaggio alle più rigorose modalità di contabilizzazione in un lasso di tempo accettabile, sia per quanto riguarda la gestione di competenza, sia relativamente alla gestione di cassa, attraverso la costituzione di un apposito fondo sul modello del Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del TUEL. Nella fase di passaggio l'avvio del nuovo sistema contabile e il contestuale smaltimento di eventuali pregressi eccessi di residui attivi possono determinare condizioni di insostenibilità, che vanno fronteggiate con strumenti adeguati, anche al fine di evitare ogni remora nella completa applicazione dei nuovi principi contabili.

Aggiungere il seguente articolo:

Abolizione vincolo di destinazione eccedenza della mini IMU

Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto legge 30 novembre 2013, n.133, convertito nella legge 29 gennaio 2014, n.5, è soppresso.

MOTIVAZIONE

Si ritiene necessaria l'eliminazione dell'obbligo dei Comuni di destinare alla riduzione delle imposte comunali l'eventuale eccedenza di quanto riconosciuto da parte dello Stato, a titolo di conguaglio per la soppressione dell'IMU sull'abitazione principale (mini IMU- 348 mln di euro). Il conguaglio in questione è stato reso noto a metà settembre (dati pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno), a seguito della Conferenza Stato-Città e autonomie locali dell'11 settembre.

Tale dispositivo infatti, risulta del tutto inapplicabile in questo periodo dell'anno in cui i Comuni hanno già deliberato o sono in procinto di deliberare i bilanci di previsione.

Inoltre, i dati recentemente pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno, non permettono di distinguere l'eccedenza degli importi dovuti per il conguaglio dell'abolizione dell'IMU sull'abitazione principale da quelli relativi alla compensazione per la riduzione del moltiplicatore dei terreni agricoli e per l'abolizione dell'IMU per i fabbricati rurali strumentali montani.

In ogni caso, l'eventuale eccedenza corrisponde a maggiori trasferimenti 2013, il cui utilizzo destinato a finalità tendenzialmente strutturali quali la riduzione della pressione fiscale, oltre che di fatto inapplicabile, risulta incongruo e lesivo dell'autonomia finanziaria dei Comuni.

Aggiungere il seguente articolo:

Estensione dell'incentivo per la partecipazione all'accertamento tributario erariale

All'articolo 1, co. 12-bis decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n.148, dopo le parole "e 2014", aggiungere le parole "e per il biennio 2015-2016".

MOTIVAZIONE

Il mantenimento degli strumenti di partecipazione comunale al contrasto all'evasione fiscale, che si sono sviluppati negli ultimi anni attraverso le "segnalazioni qualificate" all'Agenzia delle entrate, in materia di Irpef, IVA, Ires e Imposta di registro, ha potuto godere di un significativo impulso dalla norma del 2011 (dl 138), che assegnava al Comune il 100% del maggior gettito riscosso dallo Stato a seguito di segnalazione comunale. Appare pertanto opportuna l'estensione dell'incentivo al biennio 2015-2016.

Aggiungere il seguente articolo:

Ristrutturazione del debito degli enti locali

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui contratti dagli enti locali secondo le modalità previste per i debiti delle Regioni dall'art. 45 del D.L. 24/04/2014 n. 66. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2013, presentino una vita residua pari o superiore a 5 anni e un importo del debito residuo pari o superiore a 100 mila euro.

2. Le modalità di attuazione del comma 1 sono definite mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi, sentita la Conferenza Stato Città, entro il 30 novembre 2014.

MOTIVAZIONE

L'art. 45 del D.L. 24/04/2014 n. 66, avente ad oggetto la ristrutturazione dei mutui delle Regioni aventi come controparte il Ministero dell'economia e delle finanze e di quelli gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. permette condizioni favorevoli che consentono significative riduzioni degli oneri dei debiti ristrutturati.

La proposta consente di definire un analogo meccanismo di ristrutturazione del debito anche per gli enti locali.

Aggiungere il seguente articolo:

Modalità di conseguimento degli obiettivi di risparmio da parte dei Comuni ex decreto legge 66/2014 articolo 47.

All'articolo 47, del decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito nella legge 23 giugno 2014, n.89, il comma 12 è sostituito dal seguente:

“12. Gli enti locali possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, considerando comunque l'evoluzione temporale delle condizioni di acquisizione dei beni o servizi, nonché la diversa qualità o dimensione delle acquisizioni medesime.”

MOTIVAZIONE

Con il decreto legge 66/2014 ai Comuni viene richiesto un contributo al risanamento della finanza pubblica di 375,6 milioni per l'anno 2014 e di 563,4 milioni di euro a partire dal 2015. Tale concorso avviene attraverso una riduzione del fondo di solidarietà comunale (art 1 comma 380-ter L. 228/2012). Per la gestione in bilancio del taglio in questione, il comma 12 dell'articolo 47 prevede che i Comuni, rispetto alle indicazioni contenute al comma 9 del medesimo articolo, possano rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli prestabiliti.

Con l'emendamento proposto, si richiede che i Comuni possano concorrere a tali obiettivi di finanza pubblica nel pieno rispetto dell'autonomia organizzativa, gestionale e contabile riconosciuta dall'ordinamento vigente, ovvero mantenendo in capo a ciascun Ente la facoltà di individuare le misure finanziarie ritenute più idonee, tenendo comunque conto dell'evoluzione delle condizioni di effettuazione delle spese (condizioni di acquisizione di beni e servizi, diversa qualità e dimensione degli acquisti). Tale lettura appare altresì coerente con la gestione del taglio ex decreto legge 95/2012 subito dai Comuni nel 2013, anch'esso modulato e ripartito all'interno del comparto comunale sulla base di informazioni contabili desunte dalla banca dati SIOPE e governato dai Comuni senza particolari vincoli allocativi gravanti sui loro bilanci.

La prescrizione di riduzioni di spesa direttamente riscontrabili sulla base di mere differenze rispetto al precedente esercizio finanziario confligge, infine, con il periodo di emanazione della norma (maggio 2014, con modifiche di rilievo emerse al momento della conversione del provvedimento esaminato), con molti bilanci già predisposti e comunque con rilevanti difficoltà di riduzione contestuale degli acquisti in corso d'anno.

Aggiungere il seguente articolo:

Termini di pubblicazione dei provvedimenti TASI

Al comma 688 della legge 27 dicembre 2013 n.147, dopo l'undicesimo periodo aggiungere il seguente:

“Le deliberazioni relative alla Tasi pubblicate dal MEF tra il 19 settembre e il 5 ottobre 2014 sono comunque valide ai fini del pagamento dell'imposta dovuta per 2014 in base alle scelte del comune, in unica soluzione ed entro il termine della scadenza del saldo.”

MOTIVAZIONE

La scadenza straordinaria del 10 settembre per l'invio al Mef dei provvedimenti relativi alla Tasi (introdotta con il dl 16/2014) ha prodotto serie difficoltà per numerosi comuni, specie di piccole dimensioni, considerando anche il fatto che la scadenza per la deliberazione dei bilanci è stata nel frattempo prorogata al 30 settembre e che molti enti si sono trovati a dover gestire la scadenza "speciale" relativa alle delibere Tasi nel pieno del percorso deliberativo del bilancio di previsione.

Inoltre, in diversi casi si sono rilevati problemi causati da situazioni contingenti ed estranee all'azione degli uffici comunali (malfunzionamento degli apparati di trasmissione dati, incertezza dell'effettivo avvenuto invio dei provvedimenti entro il termine stabilito).

La rimessione in termini della pubblicazione dei provvedimenti pervenuti in lieve ritardo, in prevalenza per responsabilità non riconducibili all'operato degli uffici comunali, consente infine di assicurare l'effettività delle risorse sulla cui base sono stati ormai formulati i bilanci di previsione per il 2014.

Aggiungere il seguente articolo:

“All’art. 2, comma 1 del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito nella legge 13 dicembre 2013, n. 137, il contributo di 5 milioni di euro previsto ad incremento, per l’anno 2013, del contributo spettante ai comuni ai sensi dell’articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, è da intendersi attribuito alle unioni di comuni per l’esercizio associato delle funzioni”.

MOTIVAZIONE

La ratio originaria della norma, come si evince anche dagli atti parlamentari relativi all’iter del dl 120/2013, nonché da un odg approvato a tale riguardo, era rivolta ad attribuire alle Unioni di Comuni il contributo previsto di 5 milioni di euro per l’anno 2013.

L’emendamento intende chiarire senza incertezza alcuna la destinazione originaria del contributo suddetto e sbloccarne l’attribuzione agli enti destinatari.